

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2008014**
Data: **04 luglio 2014**
Oggetto: **Obbligo POS**
Allegati: **No**



DAL 30 GIUGNO 2014 OBBLIGO POS ANCHE PER OPERATORI GIOCHI PUBBLICI

Gentile Associato,

facendo seguito alla precedente circolare Fisco n. 2001314 del 29.01.14, con la presente desideriamo ricordare che **dal 30 giugno 2014 è in vigore l'obbligo**, previsto dal D.L. 179/2012, **di accettare pagamenti con bancomat** per artigiani, commercianti e professionisti, prestatori di servizi, **compresi i concessionari ed i gestori esercenti l'attività di raccolta dei giochi pubblici**, per pagamento di importo superiore ad **euro 30,00**.

Va comunque evidenziato che detto nuovo adempimento **risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento**: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere (o obbligo), **senza però far discendere dall'eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso**.

Premessa

Le modalità attuative di tale disposizione sono state indicate all'interno di un decreto del MISE (Ministero dello sviluppo economico) datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento e l'importo minimo per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito.

Più precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto, l'obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad € 30,00, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

Ad ogni modo, com'è stato osservato da più parti, rimanevano da sciogliere talune criticità, poiché tale nuovo adempimento – oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto – **risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento**: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere (o obbligo), senza però far discendere dall'eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso.

Sull'argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense secondo il quale l'interpretazione corretta della norma è sostanzialmente quella secondo cui il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento solo nel caso in cui il cliente decidesse di pagare la prestazione professionale con carta di debito. Secondo gli avvocati, infatti, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma solo un onere da rispettare nel caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito.

L'assenza di un vero e proprio obbligo giuridico (e quindi di una sanzione correlata al mancato adempimento della disposizione) ha trovato anche un avallo ministeriale, per il tramite di una risposta all'interrogazione n. 5-02936, fornita l'11/06/2014, in Commissione Finanze alla Camera: nella citata risposta viene affermato, infatti, *".....che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica"*.

L'obbligo di POS per commercianti e professionisti

Come noto, il D.L. n. 201/2011 (c.d. "Salva Italia") ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi di importo pari o superiore ad € 1.000,00. Successivamente, come sopra ricordato, nell'ambito del D.L. n. 179/2012 (c.d. "Decreto Crescita 2.0"), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento: quest'ultima disposizione ha previsto, infatti, per i soggetti che *"effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"*, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Indirizzo Largo Arenula, 34 00186 – Roma	Telefono (+39) 0668300441 (+39) 0668300442	Mail segreteria@assoagisco.it agisco@pec.assoagisco.it
Codice Fiscale 05441090585	Telefax (+39) 0668300445	Web www.assoagisco.it

Soggetti tenuti ad accettare documenti con il POS

- Soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti
- Soggetti che effettuano attività di prestazione di servizi
- Soggetti che prestano servizi di natura professionale

In buona sostanza, per effetto di tale disposizione, commercianti e prestatori di servizi (compresi i concessionari ed i gestori esercenti l'attività di raccolta dei giochi pubblici, pubblici esercizi, saloni di bellezza, società di servizi) e tra i professionisti (ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri ecc), avrebbero dovuto, entro la predetta data 01.01.2014, organizzare il servizio di pagamento tramite carte di debito.

IL DECRETO ATTUATIVO DEL 24.01.2014

Come ribadito in premessa, le modalità attuative di tale disposizione sono state indicate all'interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento (esercenti e professionisti) e l'importo minimo per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito (pagamenti superiori ad € 30,00).

Più precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto - le cui disposizioni attuative sarebbero dovute entrare in vigore lo scorso 28.3.2014 (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.) - l'obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad €. 30,00, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

Peraltro, come espressamente disposto da citato DM 24.1.2014, *"in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014"*, l'obbligo avrebbe riguardato soltanto i soggetti con un fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento (2013) superiore ad € 200.000,00. In breve, il predetto decreto del MISE introduceva due termini di scadenza per adeguarsi a tale disposizione:

- la data del 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000,00 e
- la data del 30.06.2014 per gli operatori economici con un volume d'affari inferiore al predetto limite di fatturato.

Termine di scadenza	Soggetti interessati
28.03.2014	Soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000
30.06.2014	Operatori economici con un volume d'affari inferiore al predetto limite di fatturato.

Lo stesso Decreto prevedeva, altresì, che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina in commento (ovvero entro il 26.6.2014), con uno specifico Decreto, si sarebbero potute fissare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato per l'adozione del POS, ma non solo. Quest'ultimo decreto avrebbe potuto estendere l'obbligo in esame ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con "tecnologie mobili" (alla data della presente la suddetta previsione è rimasta solo nella penna del legislatore).

I termini di entrata in vigore del predetto decreto attuativo – 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000,00 e 30.06.2014 per gli operatori economici con un fatturato inferiore al predetto limite - sono stati entrambi prorogati al 30.06.2014, per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del D.L. n. 150/2013 (c.d. decreto Milleproroghe).

Più precisamente, al fine di garantire un maggior lasso di tempo ai professionisti e ai commercianti per adeguarsi all'obbligo in commento, il D.L. milleproroghe ha previsto una proroga generalizzata dei predetti termini senza, quindi, operare alcuna distinzione rispetto alle dimensioni degli operatori interessati, come precedentemente previsto dal DM attuativo.

Distinti saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli